



Sentenza n. 14/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

|             |              |                             |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| Piero Carlo | FLOREANI     | Presidente                  |
| Rosalba     | DI GIULIO    | Consigliere                 |
| Marco       | SCOGNAMIGLIO | Primo referendario relatore |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13596 del ruolo generale, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

**contro**

1) Marcello Rinaldi (c.f.: RNLMCL54H09G478T), nato a Perugia il 9 giugno 1954 e residente in Todi (PG), Viale del Crocefisso, n. 43 sc. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pepe, presso il suo studio elettivamente domiciliato in Perugia, Corso Vannucci, n. 39 (pec: nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it);

2) Mirella Palomba (c.f. PLMMLL63T42L188I), nata a Todi (PG) il 2 dicembre 1963 ed ivi residente in Loc. Piano di Pantalla, n. 252, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Santarelli e dall'avv. Federica Rapastella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guglielmo Santarelli in Orvieto (TR),

Corso Cavour, n. 137 (pec: avvuglielmosantarelli@cnfpec.it, federica.rapastella@avvocatispoletto.legalmail.it),

con l'intervento del Ministero dell'istruzione, università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza del 17 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario Paola Paternoster: il relatore Marco Scognamiglio, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante, l'avv. Nicola Pepe per Marcello Rinaldi, gli avv. Guglielmo Santarelli e Federica Rapastella per Mirella Palomba e l'avv. dello Stato Ugo Adorno.

Ritenuto in

**FATTO**

1. Con atto di citazione depositato il 30 giugno 2023, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale regionale ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, per chiederne la condanna al pagamento di € 1.167.408,22, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda, la Procura ha rappresentato le circostanze accertate dalla Guardia di finanza, Tenenza di Todi, come di seguito sintetizzate.

1.1. Il convenuto Marcello Rinaldi, nella sua qualità di dirigente scolastico dell'Istituto tecnico agrario Ciuffelli di Todi nell'anno 2014, sul presupposto di un considerevole aumento di iscrizioni di alunni convittori, aveva richiesto alla Provincia di Perugia la disponibilità di spazi idonei per ospitare gli allievi.

A partire dal 2015, il convitto femminile è dunque situato presso l'Opera pia Istituto Artigianelli Crispolti, selezionata quale struttura alberghiera da adibire a convitto per le allieve che, altrimenti, non avrebbero potuto trovare ospitalità.

Secondo parte requirente, le indagini avrebbero evidenziato numerose ipotesi di falso ascrivibili a Rinaldi, nel rapporto con l'allora Ministero dell'istruzione, università e della Ricerca (di seguito: M.I.U.R.).

Il convenuto, per ognuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2021/22, avrebbe comunicato un numero maggiore di convittori, convittrici e semiconvittori, rispetto a quello effettivo.

Poiché il M.I.U.R. stabiliva annualmente il numero degli educatori scolastici da assegnare all'istituto in base alle attestazioni rilasciate dal dirigente scolastico, questi avrebbe determinato, con la propria condotta, l'assunzione di un

numero maggiore di educatori rispetto alle esigenze effettive dell'istituto.

La maggior spesa così sostenuta, quantificata dalla Procura regionale in € 1.167.408,22, è considerata danno erariale derivante dalla condotta del dirigente Rinaldi, nei confronti del quale è quindi chiesta la condanna al risarcimento dell'intero ammontare, a titolo di responsabilità dolosa, in via esclusiva e per l'intero.

1.2. È convenuta anche Mirella Palomba, all'epoca direttrice dei servizi generali amministrativi presso l'istituto, nei confronti della quale la Procura chiede la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa gravissima, per avere omesso i doverosi controlli nei confronti dell'operato di Marcello Rinaldi.

1.3. Sui beni dei convenuti, è stato disposto sequestro conservativo.

2. L'Avvocatura di Stato è intervenuta in adesione alla citazione della Procura.

3. Marcello Rinaldi si è regolarmente costituito e, a mezzo della propria difesa, ha chiesto:

- in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
- in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale;
- in via principale, di rigettare la domanda;
- in subordine, di esercitare il potere riduttivo.

Questa difesa ritiene che si ricadrebbe nell'ambito delle scelte discrezionalmente riservate al dirigente, nella fattispecie finalizzate a garantire il diritto allo studio e, quindi, non sindacabili dal giudice contabile.

Richiama la prassi invalsa di prevedere una educatrice per ogni dieci convittrici, indipendentemente dalla soglia richiamata dall'atto di citazione, e contesta pertanto la determinazione del numero di educatori in eccesso.

Argomenta che il *dies a quo* della prescrizione andrebbe fatto risalire al 2014, ossia quando erano stati richiesti alla provincia spazi idonei ad ospitare i convittori, con conseguente intempestività dell'azione erariale.

Contesta inoltre i conteggi operati dalla Guardia di finanza, in quanto vi sarebbero stati un maggior numero di convittori effettivi, sebbene non presenti nei registri informatici.

4. Mirella Palomba si è regolarmente costituita ed ha chiesto:

- in via preliminare di rito, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
- in via principale, di rigettare la domanda;
- in subordine, di esercitare il potere riduttivo.

Questa difesa sostiene, innanzitutto, che le dichiarazioni rese dalla convenuta alla Guardia di finanza sarebbero state acquisite in violazione delle relative norme procedurali, inficiando la validità degli atti conseguenti.

Ritiene poi che la convenuta non sarebbe stata tenuta ad effettuare verifiche sul dirigente Rinaldi, in relazione ad attività che, sempre in tesi difensiva, non sarebbero state inerenti alle competenze di Palomba e che, in ogni modo, tale presunta condotta omissiva non sarebbe caratterizzata da colpa grave.

5. All'udienza di discussione, le parti hanno tutte insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

#### DIRITTO

1. La pretesa è preordinata all'accertamento della responsabilità amministrativa ed al recupero delle spese sostenute in relazione all'aver dichiarato la necessità di un maggior numero di educatori presso il convitto dell'Istituto tecnico agrario Ciuffelli di Todi. La Procura, infatti, contesta al convenuto Marcello Rinaldi, citato in via principale ed a titolo di dolo, di avere comunicato al Ministero, per ognuno degli anni scolastici dal 2016/17 al 2021/22, un numero maggiore di studenti convittori e semiconvittori rispetto a quello effettivo, così determinando una spesa di personale esorbitante rispetto alle reali esigenze del convitto, nella misura di € 1.167.408,22.

È convenuta anche Mirella Palomba, all'epoca direttrice dei servizi generali amministrativi presso l'istituto, nei confronti della quale la Procura chiede la condanna in via sussidiaria, a titolo di colpa gravissima, per avere omesso i doverosi controlli nei confronti dell'operato di Marcello Rinaldi.

Sui beni dei convenuti, è stato disposto sequestro conservativo.

2. Va respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa di Rinaldi, che la motiva sulla base dell'assunto secondo cui, nel caso in esame, verrebbero in rilievo scelte discrezionali dell'amministrazione, in quanto tali non sindacabili dal giudice contabile.

Sul punto, va tenuto presente che l'insindacabilità nel merito, sancita dall'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non priva il giudice contabile della possibilità di accertare la liceità della condotta, dovendosi individuare, quale limite all'insindacabilità delle scelte della pubblica amministrazione, l'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici. Nel caso in esame, si tratta appunto di accertare se la condotta che ha determinato maggiori oneri per l'amministrazione sia stata improntata a criteri di ragionevolezza, avuto riguardo ai costi ed ai benefici che l'amministrazione avrebbe potuto ottenere in conseguenza della condotta così attuata. Peraltro, è evidente come alcuna discrezionalità potrà mai invocarsi in caso di accertamento del dolo.

Sussiste, pertanto, la giurisdizione di questa Corte dei conti nella controversia.

3. Va respinta l'eccezione preliminare di rito sollevata dalla convenuta Palomba, che ritiene vada dichiarata la nullità dell'atto di citazione, in quanto le dichiarazioni rese dalla convenuta alla Guardia di finanza sarebbero state acquisite in violazione delle relative norme procedurali, inficiando la validità degli atti conseguenti.

Vengono in rilievo due disposizioni del codice di giustizia contabile, relative alla fase preprocessuale, ossia l'art. 60, quarto comma, e l'art. 65, primo comma, c.g.c.:

- la prima disposizione prevede che: 'Il soggetto sottoposto ad audizione *[omissis]* non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che, se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, *[omissis]*';

- la seconda dispone che: 'La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti'.

Ne segue che, laddove la Guardia di finanza, delegata dal Pubblico ministero, ometta di comunicare alla persona udita che questa ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, le operazioni conseguenti sono nulle.

Nel caso in esame, non sussiste alcuna irregolarità, in quanto, come emerge dai verbali di audizione, la Guardia di finanza ha sempre avvertito la convenuta della possibilità di essere assistita da un difensore di fiducia, ma la stessa ha dichiarato che non intendeva avvalersi della difesa tecnica, come riportato nei medesimi verbali.

L'eccezione, pertanto, risulta destituita di fondamento.

4. Parimenti va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di Rinaldi, che la motiva ritenendo che il *dies a quo* andrebbe individuato nel momento in cui il convenuto, nella sua qualità di dirigente scolastico, aveva richiesto alla Provincia di Perugia la disponibilità di spazi idonei per ospitare i convittori, ossia nel 2014.

In realtà, la pretesa erariale non è affatto relativa agli oneri sostenuti per selezionare la struttura, ma alle comunicazioni inerenti al numero effettivo di fruitori del servizio nei successivi anni scolastici, a partire, come si è visto, dall'anno scolastico 2016/17.

In relazione ai pagamenti eventualmente antecedenti di almeno un quinquennio l'invito a dedurre, si deve preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20: 'il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso

ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta'.

La regola che individua il *dies a quo* nel momento in cui si è verificato il fatto dannoso è dunque derogata nel caso di occultamento doloso.

Secondo la giurisprudenza, l'occultamento doloso presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio, diretta a nascondere il fatto generatore del danno erariale, ed un elemento obiettivo, dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (tra le moltissime: Sez. I, 5 agosto 2020 n. 114).

Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie, laddove la gestione accentratrice ed opaca del convenuto, quale chiaramente emerge dalle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza, ha reso evidentemente non conoscibile il fatto che venivano nominati educatori in eccesso, ciò appunto perché la discrepanza è stata determinata, volontariamente, dalle false attestazioni del dirigente medesimo.

È dunque tempestivo l'invito a fornire deduzioni da parte della Procura, pertanto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizione, in relazione ad ognuna delle annualità in contestazione.

5. Nel merito, la domanda è fondata.

5.1. Quanto agli elementi del danno erariale e del suo nesso causale con le condotte contestate, risulta ampiamente

dimostrato che il convenuto Marcello Rinaldi ha comunicato un numero di convittori in eccesso e che il Ministero determinava così annualmente - sempre in eccesso - il numero degli educatori scolastici da assegnare.

5.1.1. Parte requirente ha puntualmente rendicontato i numeri falsati di convittori, convittrici e semiconvittori comunicati dal dirigente scolastico, che hanno determinato l'indebito impiego dei seguenti educatori:

- n. 19 educatori in luogo di n. 16, di cui n. 3 supplenti, per l'anno scolastico 2016/2017;

- n. 19 educatori in luogo di n. 11, di cui n. 3 supplenti, per l'anno scolastico 2017/2018;

- n. 19 educatori in luogo di n. 16, di cui n. 4 supplenti, per l'anno scolastico 2018/2019;

- n. 19 educatori in luogo di n. 11, di cui uno supplente, per l'anno scolastico 2019/2020;

- n. 19 educatori in luogo di n. 11, di cui nessun educatore supplente, per l'anno scolastico 2020/2021;

- n. 19 educatori in luogo di n. 11, di cui n. 2 educatori supplenti, per l'anno scolastico 2021/2022.

5.1.2. Va rilevato che tali educatori venivano assegnati sulla base di un contingente complessivo, sicché assegnarli in sovrannumero all'istituto gestito da Rinaldi sottraeva risorse che avrebbero invece dovuto essere destinate altrove, in base

ad una programmazione finalizzata al miglior raggiungimento dell'interesse pubblico.

Il diritto all'istruzione che il convenuto invoca è proprio ciò che la sua condotta ha compromesso, danneggiando la qualità del servizio educativo, nella misura che avrebbe potuto e dovuto essere raggiunta tramite una corretta allocazione delle risorse.

Si tratta, in sostanza, di una fattispecie sovrapponibile ad uno sviamento di risorse pubbliche, in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e che consente di identificare, quale danno erariale, i costi sostenuti per gli educatori assegnati in eccesso al convitto, costi che hanno sottratto utilità, in pari misura, alla pubblica amministrazione.

5.1.3. Sul punto, la difesa del convenuto Rinaldi ha richiamato l'apparente ambiguità di una nota del M.I.U.R., che distingue tra posti astrattamente disponibili in organico (organico di diritto) e posti effettivamente assegnati al convitto (organico di fatto). In realtà, è una successiva nota del Ministero stesso a confermare che, sulla base delle false comunicazioni del dirigente, sono stati assegnati dei posti 'in più'.

Né, d'altra parte, può essere attribuito valore alcuno alle asserite prassi di assegnazione di un'educatrice ogni dieci iscritti frequentanti il convitto femminile, il numero di educatori

da assegnare essendo invece determinato da parametri ben definiti dagli atti ministeriali.

5.1.4. Anche il rilievo sulla asserita erroneità dei calcoli effettuati dalla Guardia di finanza è privo di fondamento, in quanto tali calcoli sono basati sulle comunicazioni ministeriali, che consentono di determinare i posti assegnati, riconducendoli all'alterazione dei dati da parte del dirigente.

Le discrepanze tra registri informatici e cartacei, richiamate dalla difesa, rappresentano in verità elemento che corrobora l'accusa; ciò in quanto, come risulta dalle indagini, tra i presunti convittori vi erano numerosi nomi di extracomunitari residenti presso la Caritas, rispetto ai quali il dirigente dava disposizioni di predisporre la domanda di iscrizione; tutto ciò tra le perplessità del personale che, come testimoniato nel corso delle indagini, sospettava che si trattasse di nomi di fantasia, posto che nessuno si presentava poi a firmare la domanda di iscrizione. Sicché, appare ragionevole ritenere che trattavasi di nominativi inseriti dal convenuto, ma riferiti a soggetti che non fruivano di alcun servizio convittuale, in tal modo trovando conferma l'attestazione di numeri in eccesso rispetto al reale.

5.1.5. Del tutto inconferente è anche il riferimento ai cd. *open days*, ossia giornate di presentazione al pubblico dell'Istituto, che la difesa indica come fonte di ulteriori domande di iscrizione - che avrebbero quindi giustificato

l'attestazione di un numero maggiore di convittori- posto che, invece, la programmazione dell'organico va calibrata in base al numero effettivo di iscritti.

5.1.6. Parimenti infondate sono anche le argomentazioni relative al numero di semiconvittori, che avrebbe dovuto essere stabilito in via presuntiva: il regolamento d'Istituto, a firma peraltro dello stesso dirigente scolastico, contempla al contrario una procedura molto rigida e puntuale per l'iscrizione e la permanenza degli alunni nei convitti.

5.1.7. Per quanto esposto, risultano dimostrati il danno erariale ed il nesso causale con la descritta condotta del convenuto Rinaldi; il danno è pari alla spesa così sostenuta, correttamente quantificata dalla Procura regionale in € 1.167.408,22.

5.2. Quanto all'elemento psicologico della condotta, vanno tenute distinte le posizioni dei due convenuti, in quanto la condotta di Rinaldi è stata caratterizzata da dolo e quella di Palomba da colpa grave.

5.2.1. L'opaca gestione del dirigente Rinaldi, descritto da tutto il personale ascoltato della Guardia di finanza come accentratore e poco trasparente nella gestione dell'intera vicenda, rappresenta già di per sé un elemento importante a sostegno della prova dell'elemento psicologico del dolo, elemento che va, altresì, posto in relazione alla circostanza che il convenuto ricopriva all'epoca la carica di direttore, poi di

consigliere, della Fondazione Crispolti, in evidente situazione di conflitto di interessi.

La giurisprudenza della Corte dei conti identifica il dolo nella responsabilità amministrativa quale prefigurazione e adesione all'evento lesivo da parte dell'agente, desumibile dalle circostanze della condotta, nel caso di specie ricavabili:

- dalle modalità che hanno caratterizzato la violazione, che dimostrano la consapevolezza dell'illecito, anche in virtù della storia professionale del convenuto, ben in grado di apprezzare le conseguenze lesive della condotta;

- dalla macroscopica illiceità della condotta;

- dalla durata e la protratta ripetizione della condotta illecita;

- dalla condotta successiva al fatto, quale l'occultamento dei dati rilevanti;

- dall'elevata probabilità di verificazione dell'evento in seguito al verificarsi della condotta.

Le circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie consentono dunque di ritenere provato il dolo del convenuto.

5.2.2. Per quanto riguarda la convenuta Palomba, premessa la sua estraneità al disegno illecito di Rinaldi, ne va evidenziata però la grave negligenza che ha caratterizzato la condotta, la quale ha favorito il concretizzarsi del danno perpetrato da Rinaldi.

La colpa grave, com'è noto, si identifica con un comportamento gravemente negligente nell'esecuzione dei

compiti di gestione finanziaria pubblica. In sostanza, si tratta di un grado di negligenza o imprudenza che va oltre l'errore comune e che comporta conseguenze significative per il bilancio pubblico o per l'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.

In relazione alle funzioni della convenuta - che all'epoca dei fatti rivestiva, come già ricordato, il ruolo di direttore dei servizi generali (D.S.G.A.) - va richiamata innanzitutto la Tabella A allegata al C.C.N.L. del comparto scuola per il triennio 2006-2009, che prevede testualmente quanto segue, rispetto alle competenze del D.S.G.A.: 'Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti...Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili... Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche'.

Come è evidente, il D.S.G.A. non è un mero esecutore delle direttive del dirigente scolastico, ma responsabile in via esclusiva del regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.

Conseguentemente, anche per il ruolo di consegnatario che rivestiva, la convenuta doveva avere una visione chiara e veritiera del numero degli iscritti nel convitto.

Va ricordato che è stata, peraltro, la stessa D.S.G.A., nel corso dell'audizione del 24 maggio 2022, a far presente l'importanza del proprio ruolo, dichiarando alla Guardia di finanza che: 'Credo che io come DSGA avrei dovuto fare una segnalazione, ma ciò avrebbe avuto conseguenze sulla mia attività lavorativa'.

Pertanto, la D.S.G.A. avrebbe dovuto essere perfettamente a conoscenza delle condotte illecite del dirigente scolastico ed avrebbe comunque dovuto segnalare le anomalie riscontrate, se non al dirigente medesimo, agli organi competenti, tenuto conto del ruolo e delle funzioni rivestite.

L'aver omesso ogni verifica, segnalazione e controllo, nella fattispecie in esame, ove andava concretizzandosi un danno di rilevante entità, rappresenta quindi una grave negligenza, in relazione alle responsabilità insite nel ruolo.

Considerando il contributo causale offerto al verificarsi dell'evento, la qualifica rivestita, la storia professionale della convenuta e la gravità della colpa, il collegio ritiene congruo quantificare l'entità del risarcimento da porre a carico della medesima nella misura del cinque per cento del totale, vale a dire nell'importo di € 58.370,41.

Poiché si tratta di condanna in via sussidiaria, va precisato che la convenuta andrà assoggettata alle procedure esecutive solo una volta escusso infruttuosamente il patrimonio del condannato in via principale Rinaldi e fino alla concorrenza del complessivo danno erariale ascritte, come sopra quantificato.

6. Per quanto esposto, il collegio considera di dover condannare:

- Marcello Rinaldi in via principale, a titolo di dolo, al risarcimento di € 1.167.408,22, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito;
- Mirella Palomba in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, fino a concorrenza del complessivo importo di € 58.370,41, sempre in favore del Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Sulle somme così quantificate andranno riconosciuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Non sussistono i presupposti per la rivalutazione, non essendo stata fornita prova di un maggior danno (art. 1224 c.c.).

8. Conseguentemente, va convertito il sequestro in pignoramento.

9. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per

l'Umbria, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna:

- Marcello Rinaldi in via principale, a titolo di dolo, al risarcimento di € 1.167.408,22, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito;
- Mirella Palomba in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, fino a concorrenza del complessivo importo di € 58.370,41, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Sulle somme così quantificate andranno riconosciuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese legali, in parti uguali tra loro, liquidate nella misura complessiva di € 1.278,31 (diconsi euro milleduecentosettantotto/31).

Il sequestro è convertito in pignoramento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024

L'Estensore

Marco Scognamiglio  
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Piero Carlo Floreani  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2024.

Il Direttore della segreteria

Elena Errico

(firmato digitalmente)